

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-623 del 05/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta SA.MA. S.R.L. con sede legale nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Tibet n. 3 ed attività di FABBRICAZIONE DI MACCHINE AUTOMATICHE svolta al medesimo indirizzo della sede legale.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-622 del 02/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Pratica Sinadoc. 8509/2017MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **SA.MA. S.R.L.** con sede legale nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Tibet n. 3 ed attività di **FABBRICAZIONE DI MACCHINE AUTOMATICHE** svolta al medesimo indirizzo della sede legale.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. dell'Ente al n. 5813 in data 22/02/2017, trasmessa dall'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (Pratica Suap n. 126/2017) con nota P.G. n. 6351 del 28-02-2017, acquisita al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2017/2345 del 02/03/2017, dalla Ditta **SA.MA. S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore, Via Tibet n. 3, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **FABBRICAZIONE DI MACCHINE AUTOMATICHE**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata richiesta dall'impresa per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, ed in particolare l'art. 6 il quale prevede che il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale dell'attività o dell'impianto presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del medesimo decreto in cui è contemplato che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni, in quest'ultimo caso 150 giorni in caso di integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione d'archivio risulta che l'impresa è stata autorizzata, in via generale, fino al 04/06/2022 dalla Provincia di Ferrara alle emissioni in atmosfera, con nota P.G. n. 39839 del 22/05/2012, per l'attività di saldatura di superfici metalliche, ai sensi della DGR n. 1769/2010;

CONSIDERATO che nell'istanza di AUA è stata omessa la parte riguardante le emissioni in atmosfera e pertanto la stessa non è risultata completa in quanto la domanda deve prendere in considerazione tutte le matrici ambientali coinvolte nell'esercizio dell'attività, quindi anche la matrice aria;

CONSIDERATO che con nota di questa struttura Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/1005 del 28/09/2017 si è richiesto alla ditta di provvedere a completare l'istanza di AUA, fornendo le informazioni anche in merito alle emissioni in atmosfera;

VISTE le integrazioni pervenute dalla ditta, tramite nota Prot. Gen n. 639 del 10-01-2018 dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, acquisita al Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2018/268 del 11/01/2018 nelle quali la ditta dichiara il proseguimento, senza modifiche, delle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATO il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito all'impatto acustico e agli scarichi idrici, assunto al P.G. dei ARPAE in data 22/12/2017 con il n. PGFE/2017/14391;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla ditta **SA.MA. S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Tibet n. 3, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00408270387, per l'esercizio dell'attività di **FABBRICAZIONE DI MACCHINE AUTOMATICHE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1) L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con **E1** (saldatura di superfici metalliche) nella planimetria unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

2) Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

- a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- b) Le lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).
- c) Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

d) Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco (tipo molatura) per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

e) Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

f) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

g) In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

L'autorizzazione non può considerarsi valida:

In caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

B) SCARICHI IDRICI

1) Lo scarico autorizzato, costituito da acque reflue domestiche e meteoriche, confluenti, tramite condotta, dagli scarichi contrassegnati con le lettere S1, S2 ed S3, è quello recapitante nel corpo idrico superficiale denominato "*Prafigaro*", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;

2) Il Legale Rappresentante della ditta " SA.MA. Srl". deve tenere a disposizione degli organi di controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di

trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta n. 1053 del 09.06.2003;

3) Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto, oltre che descritti nella Relazione Illustrativa, quali parti integranti;

4) La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso;

5) Si rammenta che per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta; il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni;

6) Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vige comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;

7) Nel caso in cui, in corrispondenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

8) Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;

9) Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;

10) E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;

11) A norma dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, gli uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art. 137 comma 8 del D.Lgs. 152/06;

12) Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive; in casi di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;

13) Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, prima della scadenza della presente autorizzazione o del suo ennesimo rinnovo;

14) In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione si provvederà all'irrogazione delle sanzioni previste dal Titolo V della parte terza del D. Lgs. 152/06;

15) La presente autorizzazione può essere modificata, sospesa e revocata in qualsiasi momento, in particolare a causa di sopravvenienti disposizioni legislative o per l'inosservanza delle presenti prescrizioni;

C) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Il presente provvedimento **sostituisce** l'Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, rilasciata dalla Provincia di Ferrara con nota P.G. n. 39839 del 22/05/2012 per l'attività di saldatura di superfici metalliche, ai sensi dell'articolo 272 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.